

**COMUNE DI AVELLINO**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI  
PENDENTI PRESSO TUTTE LE GIURISDIZIONI TRIBUTARIE E PRESSO LA CORTE  
DI CASSAZIONE E MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE**

(ART. 5 DELLA L 130/2022 - ART. 15 TER D.L. 34/2019 – ART. 1 COMMI 186 E SEGG. L.  
197/2022)

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 6 del 23 gennaio 2023)

## Sommario

<u>Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 - Tributi per i quali è applicabile la definizione agevolata.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 3 - controversie definibili.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 4 - Istanza della controparte.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5 - Perfezionamento della definizione e versamento.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 6 - Pagamento.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 7 Pagamento rateale.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 8 - Modalità di rateizzazione.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 9 - Misure di contrasto all'evasione fiscale.....</u>	<u>6</u>

## REGOLAMENTO COMUNALE

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed in attuazione dell'art. 5, comma 15, della L. 130/2022 e dei commi da 186 a 205 e da 213 e segg. dell'art. 1 della L. 197/2022, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte il Comune di Avellino o la sua concessionaria nonché, in attuazione dell'art. 15 ter del Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34, l'adozione di misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali.

### Art. 2 - Tributi per i quali è applicabile la definizione agevolata

La definizione agevolata di cui al presente regolamento si applica a tutti i tributi locali per i quali il Comune di Avellino è soggetto attivo, indipendentemente dal soggetto a cui sia stata attribuita, nelle forme di legge, la gestione degli stessi.

### Art. 3 - controversie definibili

La definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento può essere applicata esclusivamente alle controversie tributarie pendenti al 01 gennaio 2023 presso tutte le giurisdizioni tributarie di ogni grado compresa la Corte di Cassazione, nelle quali è parte il Comune di Avellino quale ente impositore o la sua concessionaria

Per valore della controversia si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento. Per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è determinato dall'importo delle stesse.

Non possono essere definite con le agevolazioni previste dal presente regolamento le controversie per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo tributario si sia concluso con pronuncia definitiva.

La soccombenza va valutata in relazione al singolo atto impugnato. In caso di totale soccombenza del contribuente, in entrambi i gradi di giudizio, non è prevista la possibilità di definizione.

### Art. 4 - Istanza della controparte

La controparte del Comune di Avellino o della sua concessionaria in una controversia tributaria pendente può presentare, entro e non oltre il 16 marzo 2023, specifica istanza di applicazione della definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento.

La domanda di definizione agevolata della controversia deve essere presentata entro il 16 marzo 2023 su modello predisposto dal Comune di Avellino (Modello A) reso disponibile sul proprio sito istituzionale e sul sito della concessionaria ed essere notificata tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC del Comune di Avellino [ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it](mailto:ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it)

Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo, con allegata la copia di un documento di identità del firmatario dell'istanza nonché Il Mod. F24 semplificato quietanzato.

Detta domanda deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, il quale, intende definire i giudizi tributari pendenti ai sensi dalla normativa vigente.

## Art. 5 - Perfezionamento della definizione e versamento

La definizione della controversia si perfeziona con la tempestiva presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti determinati in relazione a quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 5 della L. 130/2022, salvo l'eventuale diniego.

In caso di rateizzazione dell'importo dovuto la definizione della controversia si perfeziona con il pagamento della prima rata e, per i casi ove questo è richiesto, con la presentazione della garanzia mediante polizza fideiussoria di cui all'art. 4 comma 5 ultimo capoverso del regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30 marzo 2017.

La esatta determinazione di quanto dovuto avviene in autoliquidazione da parte del contribuente. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di Cassazione.

## Art. 6 - Pagamento

Il pagamento deve avvenire in un'unica soluzione a mezzo Mod. F24 semplificato riportando nella sezione "*MOTIVI DEL PAGAMENTO*" nel campo "IDENTIFICATIVO OPERAZIONE" il numero di R.G. assegnato al ricorso tributario. Il pagamento rateale è ammesso nei limiti di cui al Regolamento Comunale approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 34 del 30 marzo 2017 come modificato dal successivo articolo.

Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un distinto versamento.

Dall'importo dovuto per la definizione, vanno scomutate le somme eventualmente già versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, purché non siano state oggetto di rimborso. Non si dà comunque luogo alla restituzione di quelle già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

È esclusa la compensazione di cui all'art.17 del D.lgs. n. 241/97.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni recate dall'art. 5 della L. 130/2022 e dai commi 213 e segg. dell'art. 1 della L. 197/2022.

## Art. 7 Pagamento rateale

Su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, è possibile la rateizzazione dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30 marzo 2017, come modificata dal presente regolamento.

## Art. 8 - Modalità di rateizzazione

L'art. 4 comma 5 del Regolamento Comunale per la rateizzazione del pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30 marzo 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 572 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 viene modificato dimezzando il numero massimo di rate mensile per ciascuna fattispecie. A partire dall'anno 2024 inoltre, ai sensi e per gli effetti del medesimo dispositivo, non potranno comunque essere concesse rateizzazioni aventi più di 24 rate mensili.

Il comma 6 dell'art. 6 comma 6 del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30 marzo 2017 viene sostituito con il seguente: *“Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal*

*beneficio della rateizzazione medesima con applicazione della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di tributi. In tal caso, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione unitamente alla sanzione di cui al precedente periodo e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del relativo importo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.”*

L'art. 7 comma 1 del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2017 viene sostituito dal seguente: *“Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso fissata dal Comune ai sensi dell'art. 1 comma 165 della legge 296 del 27 dicembre 2006, in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione”.*

La misura degli interessi di cui all'art. 1 comma 165 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 è fissata al tasso di interesse legale maggiorato di tre punti percentuali.

## Art. 9 – Misure di contrasto all'evasione dei tributi locali

Il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, nonché la ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive da parte degli Uffici Comunali competenti è subordinato alla regolarità del pagamento dei tributi dovuti al Comune di Avellino da parte dei soggetti richiedenti.

Il Comune prima di effettuare, a qualunque titolo, la liquidazione di un importo superiore a cinquemila euro, verifica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di atti esecutivi emessi dal Comune di Avellino e divenuti definitivi o dal suo concessionario o comunque da crediti certi liquidi ed esigibili a favore del Comune di Avellino e, in caso affermativo, non procede al rilascio del visto di regolarità contabile e segnala la circostanza all'Ufficio Entrate o al concessionario che cura la riscossione, procedendo alla compensazione ai sensi degli artt. 1241 e seguenti del codice civile e della L. 27/12/2006 n. 296 art. 1 c. 167. Sono esclusi i soli casi analogamente previsti dall'art.48-bis D.P.R. n.602/73 e dalle circolari della Ragioneria Generale dello Stato, Nn. 22/2008 e 29/2009.

Il Dirigente del Settore Bilancio, Servizi Finanziari e tributi provvederà, con propria determinazione, alla definizione delle modalità attuative del presente articolo.

Documento di Consultazione